

Arbitri di calcio: un duro colpo della Cassazione al professionismo di fatto?

La decisione n. 10867/2009 (Cassazione, sez. lavoro, 12 maggio 2009) aggiunge nuovi elementi alla riflessione sul tema dell'esatta qualificazione del rapporto intercorrente tra gli arbitri e la Federazione Italia Giuoco Calcio (FIGC).

Nonostante la settorialità dell'ambito decisorio, tuttavia, pare doversi ravvisare nell'odierna pronuncia un'indicazione strategica involgente l'altrettanto e più delicato tema del c.d. "professionismo di fatto", fenomeno per cui sportivi sostanzialmente professionisti, ma formalmente dilettanti, si vedono privati di ogni forma di tutela, sia domestica che statale.

Ripercorriamo brevemente la vicenda di cui è causa, sin dall'iniziale ricorso presentato dinanzi al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro: l'arbitro, argomentando la propria posizione su tre punti fondamentali (l'aver svolto l'attività quale associato all'Associazione Italiana Arbitri -AIA- della FIGC, la percezione di uno stipendio fisso mensile e la dedizione pressochè totale alla pratica sportiva, con conseguente interruzione dell'attività lavorativa), chiedeva in principalità di accertare la sussistenza di quello che riteneva essere un vero rapporto di lavoro subordinato con la Federazione, o in subordine con l'AIA, per tutto il periodo durante il quale aveva svolto l'attività di direttore di gara.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo che il rapporto dedotto, in quanto di natura associativa, non fosse configurabile in termini di subordinazione: nello stesso senso si pronunciavano il giudice di secondo grado e quello di legittimità.

Orbene, tralasciando in questa sede ogni commento in ordine all'affermata giurisdizione dell'autorità ordinaria -aspetto sul quale preme tuttavia richiamare l'attenzione-, occorre evidenziare come il percorso logico posto a fondamento della decisione si basi sulla convinzione che, essendo l'arbitro un tesserato della FIGC, in capo ad esso verrebbe a crearsi un vincolo di tipo associativo, le cui peculiarità divergono da quelle proprie del rapporto di lavoro subordinato.

In particolare, il ragionamento dei giudici di merito prima, e dei giudici di legittimità poi, si è sviluppato innanzitutto sulla base dell'assunto per cui il soggetto ha liberamente accettato il costituendo rapporto associativo, ed i conseguenti diritti ed obblighi che ad esso ineriscono. Poiché le concrete modalità di svolgimento dell'attività di arbitro sono regolate dalle norme dell'ordinamento sportivo che disciplinano il rapporto associativo, conformemente alle finalità istituzionali dell'associazione cui ha aderito in qualità di tesserato, nessun rilievo viene apprestato alle circostanze relative alla gravosità degli impegni.

In specie, viene ritenuta inapplicabile la [L. 91/1981 \[1\]](#) sulla base del fatto che l'elenco degli sportivi professionisti [\[2\]](#) ivi previsto è pacificamente tassativo; del pari, si esclude la riferibilità alla normativa lavoristica comune sulla base di un principio ritenuto di pacifica applicazione non solo nell'ambito delle associazioni sportive, ma in qualsiasi contesto in cui sia ravvisabile un vincolo associativo. Tale principio sancirebbe che in presenza di un vincolo associativo fra più soggetti per lo svolgimento di una determinata attività, l'attività concretamente posta in essere dagli associati può essere ricondotta ad un rapporto di lavoro subordinato o comunque di collaborazione coordinata e continuativa, o ancora a prestazioni corrispettive, solo nel caso in cui l'attività dell'associato esuli dall'oggetto e dalle finalità dell'associazione: nel caso di specie, le concrete modalità di svolgimento dell'attività di arbitro si erano sempre svolte secondo le norme dell'ordinamento sportivo che disciplinano il rapporto associativo.

Al di là della peculiare situazione riferibile alla figura del direttore di gara, ed alle connesse (ed alla parvenza dirimenti) argomentazioni legate alla natura giuridica delle Federazioni e all'assenza in seno alla normativa federale di ogni benchè minimo richiamo alla sussistenza di un rapporto di lavoro fra l'arbitro e la FIGC -circostanze che appunto paiono indurre a ritenere corretta la decisione che qui si commenta-, quello che preme segnalare è il suesposto principio affermato dalla Corte di legittimità, espressamente rivolto a disciplinare ogni ipotesi caratterizzata dall'esistenza di un vincolo associativo con contestuale riconducibilità delle prestazioni effettuate all'oggetto sociale.

E' infatti evidente, come si accennava all'inizio, il riferimento al fenomeno del c.d. "professionismo di fatto": in proposito, per meglio comprendere i termini della questione, pare doveroso fissare una serie di presupposti, andando poi ad esaminare le ripercussioni derivanti dall'applicazione del suddetto principio.

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito, a partire dalla sentenza Walrave [\[3\]](#), che lo sport, poichè costituisce comunque anche un'attività economica, intesa come qualsiasi attività consistente nell'offerta di beni e servizi sul mercato, rientra nell'ambito di applicazione del diritto comunitario [\[4\]](#). In proposito non si può dubitare del fatto che i club esercitino un'attività economica e rientrino pertanto nella nozione di impresa rilevante per il diritto comunitario.

In sostanza, alla luce del diritto comunitario, non ha alcuna rilevanza il ricorso a criteri formali, astratti e privi di qualsiasi elemento di economicità, qual è appunto la mera qualificazione di uno sport come professionistico o dilettantistico, che come vedremo costituisce il vero *discrimen* codificato dalla [L. 91/1981](#).

Quest'ultima limita infatti la propria applicabilità esclusivamente agli sportivi professionisti, con esclusione quindi di quel vasto numero di atleti che non sono definiti tali dalla Federazione di appartenenza, e che per ciò solo verrebbero ricondotti nell'area del dilettantismo sportivo. In particolare, secondo il già citato art. 2, ai fini dell'applicazione della legge in argomento, *"sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate"*

dalle Federazioni stesse con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica[5].

L'acquisto dello status di sportivo professionista presuppone dunque l'esistenza di requisiti tanto soggettivi quanto oggettivi[6]. Occorre in ogni caso evidenziare come la legge in esame introduca ampie deroghe, spesso peggiorative, alla disciplina comune del lavoro subordinato, con ciò solo precludendo un ampliamento di fatto del suo ambito di applicazione oltre i limiti tracciati dalla legge stessa.

Ecco quindi che i rapporti che non rientrano nell'alveo della [L. 91/1981](#), ma che presentano i caratteri di cui all'art. 2094 c.c., devono ritenersi regolati dalla normativa ordinaria del lavoro: ciò sulla base del principio per cui lo Stato non può esimersi dal tutelare i diritti degli individui, in specie peraltro di rango costituzionale, a prescindere dal fatto che siano tesserati o meno di una Federazione sportiva. Né saranno lecite eventuali norme sportive che vietano e sanzionano l'esercizio di tali diritti da parte dei tesserati medesimi.

Come ha sostenuto De Silvestri, *“la circostanza che lo sportivo possa instaurare un rapporto di lavoro subordinato non solo ove ricorrano taluni caratteri oggettivi della prestazione, ma anche ove sia intervenuto il necessario atto qualificatorio di professionista da parte delle Federazioni interessate, contribuisce a dare all'ordinamento le caratteristiche di un ordinamento soggettivo a carattere chiuso. Essa crea però gravissimi ed irrisolti problemi di trattamento per i casi di professionismo di fatto. Escluso che tali rapporti, ove ne ricorrano le condizioni, possano restare sforniti di ogni tutela, anche in riferimento all'art. 36 Cost., deve ipotizzarsi (...) che, identificato il campo applicativo della legge n. 91 con l'area del professionismo ufficializzato, all'esterno di essa ritrovi vigore la tutela generale nei confronti degli sportivi che possono definirsi lavoratori subordinati in base agli ordinari criteri distintivi desumibili dall'art. 2094 c.c.”.*

Posizione confermata anche da Martinelli[7], in riferimento agli *“sportivi che operano in quei settori del dilettantismo dove gli impegni che vengono assunti e gli emolumenti erogati assumono un rilievo tale per il quale diventa indispensabile far riferimento ai criteri generali sul rapporto di lavoro previsti dall'ordinamento”.* L'Autore afferma che *“qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 2094 c.c., nulla vieta di applicare, anche ai rapporti di lavoro dei settori dilettantistici, la figura del rapporto di lavoro subordinato”.*

Nello stesso senso Mercuri, secondo il quale *“la discrepanza di tutela tra i soggetti che operano all'interno delle federazioni che qualificano professionistica la loro attività e quelli che operano in altre federazioni non è peraltro giustificata, atteso che l'attività onerosa e continuativa svolta da uno sportivo a favore di una società sportiva in entrambi i casi è tipologicamente la stessa. Non può rimanere senza tutela alcuna, nel secondo caso, per il sol fatto che manca l'attribuzione dello status di professionista”.*

E' ancora su questa linea dominante Realmonte[8], il quale sostiene che *“non è revocabile in dubbio che, là dove fa dipendere l'acquisizione di uno status da un elemento astratto quale è la qualificazione, anziché dal concreto atteggiarsi della situazione di fatto, l'art. 2, [L. 91/1981](#) rappresenti un'anomalia all'interno della legislazione giuslavoristica. Su questa falsariga, sono state denunciate le profonde disparità di trattamento che si sono prodotte, soprattutto con riguardo al fenomeno del professionismo di fatto in cui, per la sola ragione della mancanza dell'intervento qualificatorio da parte della rispettiva federazione, continuano ad essere inquadrati come dilettanti atleti che prestano la propria attività a favore di società sportive in modo continuativo e a titolo oneroso”.*

Laddove ricorrano casi di “professionismo di fatto”, dunque, sarà compito dei giudici statali precostituiti per legge applicare la relativa disciplina[9]. Va da sé che, per poter giungere alla tutela prevista per il lavoro subordinato, il Giudice investito dovrà riscontrare nel caso concreto la sussistenza dei requisiti tipici dell'attività *ex art. 2094 c.c.*, come peraltro accade nelle tradizionali controversie in cui la questione verta sull'accertamento della subordinazione.

Affermata come sopra la natura di “impresa” dei club – trattandosi di un granitico portato della trentennale giurisprudenza comunitaria richiamata -, ripercorriamo allora quelli che vengono considerati i caratteri essenziali della subordinazione, la cui ricorrenza nel singolo rapporto dovrebbe appunto indurre a qualificare lo stesso come di natura subordinata:

a) *la dipendenza/subordinazione.* Per individuare il concetto di dipendenza, si fa comunemente ricorso alla subordinazione socio-economica, intendendo per essa l'estraneità del lavoratore rispetto ai mezzi di produzione organizzati dal datore di lavoro (nel senso che la prestazione ha carattere esclusivamente personale, senza prevalente ausilio di un capitale proprio o di lavoro altrui) e rispetto al risultato dell'attività di quest'ultimo (per cui è il datore ad organizzare l'attività del prestatore e questi non si obbliga a garantire un determinato risultato, ma solo a svolgere diligentemente le mansioni affidategli). A quest'ultimo proposito si tenga presente che gli obblighi e i diritti essenziali dell'atleta sono stabiliti indipendentemente dai risultati che la società consegua.

Con specifico riferimento al settore in parola, il vincolo della subordinazione è individuabile nell'obbligo di conformarsi alla disciplina dell'attività della squadra, di rispettare le regole di comportamento tese ad assicurare la migliore prestazione atletica ed agonistica, nonché nel divieto di partecipare ad eventi sportivi estranei alla società. Quanto alle restrizioni cui il lavoratore può essere assoggettato anche nella vita privata, giustificate dalla necessità di conservare l'efficienza fisica, esse ben possono essere collegate all'elemento fiduciario che caratterizza il lavoro subordinato: si pensi ad obblighi come quello di risiedere nel luogo fissato dalla società, di sottoporsi a periodici controlli medici, di partecipare ai ritiri nelle località indicate dalla società, di condurre un regime di vita fisicamente e moralmente irreprensibile.

b) *La soggezione al potere direttivo/disciplinare del datore di lavoro.* Si tratta di un assoggettamento di tipo gerarchico, come previsto dall'art. 2086 c.c., secondo cui l'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori: in tal modo il lavoratore, qualunque sia la sua qualifica, è sottoposto alle direttive ed alle istruzioni impartite dal datore e dai collaboratori con qualifica superiore. Nel caso specifico, gli sportivi sono naturalmente sottoposti alla direttive e istruzioni dello staff tecnico (allenatore *in primis*) e della dirigenza.

c) *La collaborazione.* L'attività sportiva prestata dal lavoratore si inserisce nel quadro di una complessa organizzazione economica, tecnica e di lavoro, coordinandosi con la stessa per il conseguimento delle sue specifiche finalità.

d) *La continuità del rapporto*. Essa rappresenta la disponibilità continua del lavoratore nei confronti della controparte datoriale. Nel mondo dello sport il carattere continuativo del rapporto è delineato dai cadenzati impegni agonistici (precampionato, stagione regolare, coppe europee), nonché da tutte le attività preparatorie alle gare ufficiali (ritiro estivo, allenamenti, trasferte).

Preme infine rilevare, in riferimento alla qualificazione formale del rapporto, come la Cassazione abbia più volte affermato che il *nomen iuris* assegnato dalle parti al contratto ha mero valore indiziario, inidoneo a svalutare i citati indici qualificatori e le modalità di concreto svolgimento del rapporto lavorativo (*ex multis* Cass. 9151/2004).

Il *nomen* utilizzato dalle parti non ha pertanto carattere assorbente, poiché deve tenersi conto, sul piano dell'interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime e, in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità delle prestazioni, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi. Ciò in quanto le tutele relative al lavoro subordinato, per il loro rilievo pubblicistico e costituzionale, non possono essere eluse per mezzo di una configurazione formale non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del contratto (in questo senso Cass. Sez. Lav. 5520/1997) [\[10\]](#).

Orbene, è proprio all'interno di questa dialettica derivante dall'alternativa applicabilità della L. 91 e della normativa generale sul lavoro subordinato che si inserisce la decisione in commento, la cui portata rischia di offrire argomentazioni a chi intenda, come sinora è accaduto, disattendere quelle istanze di tutela e regolamentazione provenienti dal mondo degli sportivi (solo) formalmente dilettanti.

Ciò in quanto essa, oltre a sostenere l'inconferenza del richiamo alla [L. 91](#) sulla base del carattere tassativo delle figure di sportivi professionisti indicate dall'art. 2 della medesima legge, ha altresì escluso l'applicabilità nel caso di specie delle norme lavoristiche in tema di rapporto di lavoro subordinato (o parasubordinato), in considerazione dell'esistenza fra i soggetti di un vincolo associativo e della riconducibilità delle prestazioni effettuate all'oggetto sociale.

Pur non ignorando il principio per cui, al di fuori delle figure di lavoratori sportivi contemplate nella [L. 91](#), la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione appunto dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro [\[11\]](#), essa ritiene assorbente la natura associativa del rapporto sottostante.

L'adempimento del patto associativo assurge pertanto ad elemento dirimente laddove si tratta di svolgere quell'accertamento, caso per caso, atto a definire la natura giuridica di un rapporto. E' evidente tuttavia come siffatto principio, pur se rigoroso nel percorso logico e argomentativo, finisce per mortificare ogni indagine circa la ricorrenza dei predetti indici di subordinazione. E' evidente infatti che alla base di ogni rapporto di carattere sportivo si pone sempre, in maniera imprescindibile, un rapporto di carattere associativo: ciò in quanto la relativa attività può essere svolta solo e soltanto previa adesione alle regole proprie dell'ordinamento settoriale, rappresentata dal c.d. "tesseramento". Ecco dunque che la prestazione effettivamente svolta viene naturalmente ad essere conseguenza ed espletamento di quel "*patto associativo per l'esercizio in comune dell'attività sportiva*" richiamato dalla decisione in commento.

Non ci si può però esimere da una doverosa precisazione, che conduce ad una distinzione fondamentale per comprendere la realtà sportiva, e quindi regolamentarla in maniera coerente alle sue estrinsecazioni pratiche. Come ha correttamente rilevato autorevole dottrina [\[12\]](#), l'atleta è parte di due collegati, ma distinti, rapporti: da un lato, quello di natura associativa, di tesseramento con la rispettiva federazione; dall'altro, quello negoziale che dà vita al vincolo con la società di appartenenza. Ebbene, mentre per il soggetto che svolge la propria prestazione per puro spirito ludico la partecipazione alla gara si risolve sempre nell'adempimento del patto che accomuna atleti e società intorno al fine comune della pratica sportiva, nel caso dell'atleta che percepisce una retribuzione in modo da indurre a considerare la propria attività in termini di scambio con la società di appartenenza - e non più come apporto nel comune negozio associativo-, occorrerà provvedere a qualificare il relativo rapporto, onde individuare la disciplina normativa applicabile e le relative tutele.

Nella decisione in commento non è dato rinvenire alcun riferimento in proposito, bensì ci si trova dinanzi ad una mera dichiarazione di principio, sfornita di elementi fattuali, secondo la quale l'unica strada percorribile è quella di dimostrare come l'attività esuli dall'oggetto sociale. Ciò attraverso un accertamento di fatto, il quale andrebbe però ad individuare quei caratteri della subordinazione che la medesima pronuncia (ahimè) ha espressamente qualificato come "mere deduzioni di fatto", soccombenti dinanzi alla rilevanza del vincolo associativo e all'inserimento dell'attività nei fini propri dell'associazione

Date queste premesse, pare legittima la preoccupazione di veder ridimensionate e disattese proprio quelle istanze di tutela cui si è fatto cenno e che qui si ribadiscono: se l'impianto logico preesistente consentiva, previa indagine da condurre in concreto e per singolo caso, di ricondurre nell'alveo della normativa lavoristica comune quelle ipotesi in cui la prestazione esulava dall'ambito di applicazione della [L. 91/1981](#), oggi questa impostazione pare svuotarsi di significato, minata alla base dall'affermazione di principio per cui ove l'attività sia conforme all'oggetto e alle finalità dell'associazione, deve escludersi l'esistenza - o anche la coesistenza - di un rapporto di lavoro subordinato.

Risulta evidente, in conclusione, la pressante necessità di addivenire ad una modifica legislativa che intervenga sulle attuali disposizioni normative, in riferimento alle quali pare difficilmente negabile l'obsolescenza, oltre che la dubbia conformità al dettato costituzionale.

(Altalex, 15 gennaio 2009. Nota di [Gabriele Nicoletta](#))

[\[1\]](#) Legge 23 marzo 1981, n. 91.

[\[2\]](#) Art. 2, L. 91/1981.

[\[3\]](#) Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Causa C-36/74.

[4] Questi principi sono stati ribaditi ed applicati costantemente dagli anni Settanta, fino ai più recenti casi Deliège (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, [Cause riunite C-51/96 e C-191/97](#)) e Lethonen (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Causa C-176/96).

[5] Il CONI non ha mai emanato tali direttive, nonostante obblighi giuridici in tal senso, rimettendo la qualificazione/distinzione tra attività professionistica e dilettantistica all'autonomia statutaria.

[6] Si rinvia in proposito all'articolo "*La legge 23 marzo 1981, n. 91 sul professionismo sportivo*", pubblicato su www.altalex.it in data 09.10.2008.

[7] Martinelli "*Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*", Riv. Dir. Sport., 1993 p. 19.

[8] Realmonte "*L'atleta professionista e l'atleta dilettante*", in Riv. dir. sport., 1997, pp. 371 ss..

[9] In dottrina si veda anche Moro "*Questioni di diritto sportivo*", Pordenone, 1999, p. 36; De Silvestri "*Il diritto sportivo oggi*", Riv. Dir. Sport, 1988, p. 200, nota 58; Zoli "*Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*", Giust. Civ., 1985, I, p. 2090; Bianchi D'Urso "*La nuova disciplina del lavoro sportivo*", Riv. Dir. Sport, 1982, p. 9.

[10] Nello stesso senso Cass. 8836/2002, secondo la quale "*la sottoscrizione di un atto di adesione ad un'associazione costituisce un dato formale che non può prevalere sulla sostanza del rapporto*".

[11] Come sancito da Cass. sez. lav. 11540/1996 e da Cass. sez. lav. 19275/2006.

[12] De Silvestri, "*Il contenzioso tra pariordinati nella Federazione Italiana Gioco Calcio*", in Riv. Dir. Sport., 2000, p. 520 ss..

(C) Altalex / Wolters Kluwer